



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*marzo 2026*

Oggetto: Uso dei segni distintivi dell'Ordine professionale da parte degli iscritti – Carta intestata, parcelle e biglietti da visita – Principi giuridici, limiti ordinamentali e procedura di autorizzazione.

Rispondiamo alla richiesta con cui sollecitate un parere in merito all'uso del logo dell'Ordine su carta intestata, parcelle e biglietti da visita da parte di un iscritto.

## **I. PREMESSA E INQUADRAMENTO DELLA QUESTIONE**

Con la presente nota si procede all'analisi sistematica dei principi giuridici applicabili alla questione sottoposta dall'Ordine di Arezzo, con specifico riguardo ai limiti entro cui il Consiglio dell'Ordine territoriale possa autorizzare, regolamentare e disciplinare l'uso del proprio logo — ovvero degli altri segni distintivi della categoria — su carta intestata, parcelle e biglietti da visita da parte degli iscritti.

La questione presenta una struttura giuridica su diversi piani: investe, da un lato, il diritto degli enti pubblici non economici all'esclusività e alla tutela del proprio segno distintivo; dall'altro, il diritto dei singoli iscritti all'informazione professionale e all'identificazione della propria qualità ordinistica nei rapporti con i terzi; e, trasversalmente, i principi generali dell'ordinamento che governano l'esercizio del potere regolamentare degli Ordini professionali, quali enti di diritto pubblico dotati di potestà di autoorganizzazione.

I principi generali applicabili sono i seguenti: a) L'assenza di una normativa statale speciale vincolante in materia di timbro e sigillo per le professioni tecniche diverse dal notariato; b) la rimessione della disciplina alla discrezionalità regolamentare di ciascun Ordine territoriale; c) la necessità di una delibera preventiva del Consiglio direttivo, quale condizione di legittimità di ogni autorizzazione individuale. La presente nota integra tali principi con l'analisi delle fonti normative applicabili, dei limiti ordinamentali all'esercizio del potere regolamentare e della procedura concretamente utilizzabile dall'Ordine di Arezzo.

## **II. NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E FONDAMENTO DEL POTERE REGOLAMENTARE**

### **2.1 Gli Ordini professionali come enti pubblici non economici**

Gli Ordini professionali — tra cui l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati — rivestono la qualifica di enti pubblici non economici a carattere associativo obbligatorio, istituiti e disciplinati dalla legge al fine di perseguire interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni regolamentate. Tale natura è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulla base del combinato disposto del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (ordinamento professionale dei periti industriali), del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (riforma degli ordinamenti professionali ex art. 3, comma 5, D.L. 138/2011).

In quanto enti pubblici, gli Ordini professionali sono dotati di potestà di autoorganizzazione — riconosciuta dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. Lgt. 382/1944 e confermata dal DPR 137/2012 — che si esercita, in via primaria, attraverso delibere del Consiglio direttivo aventi efficacia normativa interna nei confronti degli iscritti. Tale potestà non è illimitata: essa deve essere esercitata nel rispetto delle norme di rango primario e secondario, nonché dei principi generali dell'ordinamento, con particolare riguardo ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e tutela dell'affidamento.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

## 2.2 Fondamento normativo del potere di disciplinare i segni distintivi

L'assenza di una norma statale speciale che imponga o regolamenti il timbro professionale per i periti industriali — diversamente da quanto previsto per i notai dagli artt. 18, 23, 40, 52 e 65 ss. della L. 16 febbraio 1913, n. 89, e dagli artt. 37, 40, 41, 48 e 64 ss. del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 — non determina un vuoto normativo incolumabile, ma configura uno spazio di discrezionalità regolamentare in capo all'Ordine territoriale. Tale discrezionalità trova il proprio fondamento nel combinato disposto:

- dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. Lgt. 382/1944, che attribuisce ai Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali la potestà di emanare norme interne per il regolare esercizio della professione;
- dell'art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. 137/2012, che prevede l'adozione di codici deontologici e di regolamenti disciplinari da parte dei Consigli Nazionali;
- dell'art. 24 e 28 del Codice Deontologico dei Periti Industriali, che richiama il dovere di trasparenza e correttezza nell'informazione professionale verso la clientela e il pubblico, imponendo che ogni comunicazione professionale sia chiara, veritiera e non ingannevole.

In via analogica, la disciplina del sigillo notarile contenuta nella L. 89/1913 e nel R.D. 1326/1914 costituisce un utile parametro di riferimento per la definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni di utilizzo del segno distintivo del perito industriale, ferma restando la sua natura di fonte suppletiva e non vincolante.

## III. TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI DELL'ORDINE: PROFILI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PENALE

### 3.1 Tutela civilistica e di proprietà industriale

Il logo e i segni distintivi dell'Ordine territoriale godono di protezione a plurimi titoli nell'ordinamento vigente. Sotto il profilo della proprietà industriale, il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale – CPI) tutela, all'art. 8, le denominazioni, le sigle e gli emblemi di enti e associazioni, anche non aventi finalità economiche, qualora abbiano acquisito notorietà. L'art. 21, comma 1, lett. a) CPI vieta altresì l'uso del segno altrui come ditta, denominazione o ragione sociale, nonché come insegna o in qualsiasi altra forma commerciale. La violazione di tali disposizioni legittima l'Ordine, in quanto ente titolare dei segni, a richiedere l'inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza ex artt. 124-126 CPI.

Sotto il profilo della concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 2, c.c. vieta l'appropriazione dei pregi dell'altrui impresa o prodotti. Sebbene tale norma sia primariamente diretta ai rapporti concorrenziali tra imprenditori, la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione, in via analogica, ai casi di sfruttamento parassitario del prestigio di enti non imprenditoriali, quale può essere l'Ordine professionale, laddove un terzo utilizzi i suoi segni distintivi per qualificare la propria offerta di servizi.

### 3.2 Tutela penale



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Vanno richiamati i profili penali della contraffazione e dell'uso abusivo dei segni distintivi dell'Ordine. È opportuno fornire una ricognizione più analitica delle fattispecie rilevanti.

L'art. 498 c.p. (uso abusivo di distintivi e uniformi) punisce chiunque, senza averne diritto, fa uso pubblico di distintivi o uniformi di un'Autorità o di un ente autorizzato dalla legge. Poiché gli Ordini professionali sono enti pubblici, il loro logo e i loro emblemi rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Gli artt. 473 e 474 c.p. tutelano rispettivamente la contraffazione e l'uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. L'art. 517 c.p. sanziona la vendita di prodotti industriali con segni mendaci idonei a indurre il compratore in errore circa l'origine o la qualità del prodotto.

È pertanto essenziale che la delibera regolamentare dell'Ordine di Arezzo individui con precisione le condizioni e i limiti dell'uso autorizzato, sia per garantire la tutela del segno contro usi abusivi da parte di terzi non iscritti, sia per definire con chiarezza la linea di confine tra uso autorizzato e uso illecito da parte degli iscritti stessi.

## **IV. PRINCIPI E LIMITI DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORDINE DI AREZZO**

### **4.1 La delibera regolamentare come condizione di legittimità dell'autorizzazione individuale**

L'autorizzazione individuale a un singolo iscritto è giuridicamente illegittima in assenza di una preventiva delibera regolamentare del Consiglio direttivo. Questa conclusione si fonda su ragioni tanto formali quanto sostanziali.

Sul piano formale: il potere di autorizzazione individuale presuppone una norma interna che lo attribuisca all'organo deliberante e ne definisca i presupposti. In assenza di tale norma, l'atto autorizzatorio sarebbe privo di base giuridica e, quindi, annullabile per violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa *ex artt. 1 e 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241*.

Sul piano sostanziale: un'autorizzazione individuale non preceduta da regolamentazione generale violerebbe il principio di parità di trattamento tra gli iscritti (art. 3 Cost. applicato all'azione amministrativa), creando una discriminazione priva di giustificazione obiettiva tra coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione e coloro che non l'hanno richiesta o cui è stata negata. Parimenti, lederebbe il principio di certezza del diritto degli iscritti, i quali devono poter conoscere *ex ante* le condizioni di utilizzo del segno.

### **4.2 Contenuto necessario della delibera regolamentare**

La delibera del Consiglio direttivo dell'Ordine di Arezzo, per essere giuridicamente valida e completa, deve disciplinare almeno i seguenti elementi essenziali, ricostruibili per via sistematica dai principi enucleati nel presente parere e dal diritto positivo applicabile:



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

**a) Definizione e descrizione tecnica del segno distintivo autorizzato.** La delibera deve individuare con precisione il logo — nella sua forma grafica, nei colori ufficiali, nelle proporzioni e nei *font* — che gli iscritti sono autorizzati a utilizzare. L'individuazione precisa del segno ha una duplice funzione: tutela la coerenza dell'immagine istituzionale dell'Ordine; delimita l'oggetto del titolo autorizzatorio, impedendo l'uso di versioni modificate o deformate del logo. In via analogica con la disciplina del sigillo notarile (artt. 37, 40, 41 R.D. 1326/1914), è opportuno che la delibera specifichi anche le dimensioni minime e massime consentite con allegato pantone.

**b) Soggetti legittimati.** Possono essere legittimati all'uso soltanto i professionisti iscritti all'Albo nella circoscrizione territoriale dell'Ordine di Arezzo e in regola con tutti gli adempimenti ordinistici (quota associativa, formazione continua, assenza di provvedimenti disciplinari ostativi). L'uso del logo da parte di un professionista cancellato, sospeso o soggetto a provvedimento disciplinare che ne comporti la temporanea sospensione dell'esercizio professionale deve essere espressamente escluso e sanzionato come illecito disciplinare ai sensi del R.D. 275/1929.

**c) Supporti e contesti d'uso autorizzati.** La delibera deve indicare tassativamente i supporti su cui l'uso del logo è consentito. Sulla base dei principi generali dell'ordinamento e della finalità di trasparenza professionale che giustifica l'autorizzazione, si ritiene che il logo possa essere autorizzato sui seguenti supporti:

- carta intestata professionale: l'uso è giustificato dalla necessità di identificare il mittente come professionista iscritto all'Ordine nella corrispondenza con clienti, committenti, pubbliche amministrazioni e altri professionisti;
- parcelle e note di onorario: l'uso è funzionale alla certificazione della provenienza professionale del documento contabile;
- biglietti da visita: l'uso è giustificato dalla finalità di informazione professionale;
- sito web professionale e profili su piattaforme professionali (es. LinkedIn, etc.): l'uso è ammissibile a condizione che sia chiaro il ruolo del logo come indicatore della qualità ordinistica e non come forma di *endorsement* istituzionale dell'Ordine;
- elaborati tecnici e relazioni professionali: l'uso è coerente con la funzione certificativa dell'appartenenza all'Albo.

**d) Condizioni d'uso e divieti. La delibera deve prevedere espressamente:**

- il divieto di uso del logo su comunicazioni di contenuto politico, pubblicitario o promozionale estranee all'esercizio professionale;
- il divieto di associare il logo dell'Ordine a quello di soggetti privati (società, studi associati, enti formatori) in modo tale da ingenerare nel pubblico l'erronea convinzione di un patrocinio, di un'approvazione o di un'affiliazione istituzionale dell'Ordine rispetto a tali soggetti;
- il divieto di uso del logo con colori, proporzioni, font o elementi grafici diversi da quelli ufficialmente definiti dalla delibera;
- il divieto di uso del logo da parte di soci o collaboratori non iscritti all'Albo, ancorché operanti in studio con il professionista iscritto;
- l'obbligo di cessare immediatamente l'uso in caso di cancellazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

## **e) Procedura di comunicazione o autorizzazione. Due modelli sono compatibili con il quadro normativo:**

– Modello comunicativo: gli iscritti informano semplicemente l'Ordine dell'intenzione di fare uso del logo nei supporti autorizzati, senza necessità di una formale delibera individuale. Questo modello è più agile ed è preferibile quando la delibera regolamentare sia sufficientemente dettagliata da non lasciare margini di discrezionalità nell'applicazione;

– Modello autorizzativo individuale: l'Ordine rilascia un provvedimento formale di autorizzazione su istanza del singolo iscritto. Questo modello è più garantistico sotto il profilo del controllo, ma comporta un onere organizzativo maggiore. È preferibile per usi particolari non rientranti nella casistica tipizzata dalla delibera generale.

**f) Sanzioni disciplinari per uso non autorizzato o abusivo.** La delibera deve prevedere espressamente che l'uso del logo in violazione delle condizioni stabilite costituisce illecito disciplinare ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137, con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari graduate (avvertimento, censura, sospensione) in relazione alla gravità e alla reiterazione della violazione.

## **V. LIMITI ORDINAMENTALI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE REGOLAMENTARE**

### **5.1 Il principio di proporzionalità**

La delibera regolamentare dell'Ordine di Arezzo deve rispettare il principio di proporzionalità, ricavabile dall'art. 1, comma 1, L. 241/1990 (che impone all'azione amministrativa di essere adeguata al fine perseguito) e dall'art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione). In applicazione di tale principio, le restrizioni all'uso del logo devono essere necessarie e adeguate rispetto alle finalità legittimamente perseguite — tutela dell'immagine istituzionale, chiarezza informativa verso il pubblico, prevenzione di usi abusivi — e non devono andare oltre quanto strettamente necessario per raggiungerle.

Una delibera che vietasse in assoluto qualsiasi uso del logo da parte degli iscritti — anche nella carta intestata professionale o nelle parcelle — sarebbe sproporzionata rispetto alla finalità di tutela istituzionale e lesiva del legittimo interesse degli iscritti all'identificazione della propria qualità professionale. Per converso, una delibera che consentisse l'uso del logo su qualsiasi supporto senza alcuna condizione esporrebbe l'Ordine al rischio di uso improprio e di pregiudizio alla propria immagine istituzionale.

### **5.2 Il principio di trasparenza informativa**

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e il successivo D.P.R. 137/2012, art. 4, comma 2, hanno introdotto e consolidato il principio della libertà di informazione sull'attività professionale, che garantisce al professionista il diritto di indicare al pubblico i propri titoli professionali, la propria qualifica e la propria appartenenza all'Albo. Tale principio



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*marzo 2026*

costituisce un limite all'esercizio del potere regolamentare dell'Ordine: una delibera che impedisse completamente al professionista di indicare la propria iscrizione all'Albo — anche attraverso il logo dell'Ordine — contrasterebbe con il diritto all'informazione professionale riconosciuto dall'ordinamento.

In quest'ottica, l'uso del logo dell'Ordine sui supporti tipici dell'esercizio professionale (carta intestata, parcella, biglietto da visita) si configura non soltanto come facoltà dell'iscritto, ma anche come espressione di un interesse pubblico alla trasparenza nell'identificazione dei soggetti abilitati all'esercizio della professione regolamentata.

## **5.3 Il rispetto del codice deontologico**

L'uso del logo sui supporti professionali è soggetto alle previsioni del Codice Deontologico dei Periti Industriali, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di correttezza e veridicità dell'informazione professionale (artt. 24 e 28). Il professionista che utilizzi il logo dell'Ordine deve garantire che tale uso non sia tale da ingenerare nel pubblico convincimento erroneo circa la propria posizione istituzionale o le proprie competenze, in conformità al divieto di pubblicità ingannevole sancito dal D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.

## **VI. SCHEMA OPERATIVO PER L'ORDINE DI AREZZO**

Sulla base dei principi esposti, si suggerisce all'Ordine di Arezzo il seguente percorso operativo per l'adozione di una disciplina regolamentare conforme all'ordinamento vigente:

**Fase 1 – Delibera regolamentare del Consiglio direttivo.** Il Consiglio dell'Ordine adotta una delibera che: (i) approva il logo ufficiale dell'Ordine nelle sue specifiche tecniche; (ii) disciplina le condizioni e i limiti dell'uso da parte degli iscritti; (iii) individua le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione. La delibera, in quanto atto di autoorganizzazione di un ente pubblico, deve essere motivata in riferimento alle finalità di tutela dell'immagine istituzionale e di trasparenza professionale.

**Fase 2 – Comunicazione agli iscritti.** La delibera e il relativo regolamento d'uso sono comunicati a tutti gli iscritti all'Albo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e comunicazione PEC agli iscritti, al fine di garantire la conoscenza delle condizioni di utilizzo e il rispetto del principio di certezza del diritto.

**Fase 3 – Trasmissione al CNPI.** La delibera è trasmessa al Consiglio Nazionale per conoscenza, al fine di garantire uniformità di disciplina sull'intero territorio nazionale, in conformità al principio di unitarietà dell'ordinamento professionale. Il CNPI potrà formulare osservazioni o indicazioni integrative entro un termine ragionevole.

**Fase 4 – Monitoraggio e aggiornamento.** L'Ordine di Arezzo definisce procedure di verifica periodica del rispetto delle condizioni di utilizzo del logo da parte degli iscritti, prevedendo meccanismi di segnalazione e di intervento in caso di usi non conformi.

## **VII. CONCLUSIONI**



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*marzo 2026*

Alla luce dell'analisi svolta, si formulano le seguenti conclusioni operative per l'Ordine di Arezzo.

- 1.** L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Arezzo ha la piena legittimità giuridica — e, sotto il profilo della tutela dell'immagine istituzionale, un preciso interesse — ad adottare una delibera regolamentare che disciplini le condizioni di utilizzo del proprio logo da parte degli iscritti su carta intestata, parcelle e biglietti da visita. Il fondamento normativo di tale potere risiede nel combinato disposto del R.D. 275/1929, del D.Lgs.Lgt. 382/1944 e del D.P.R. 137/2012.
- 2.** L'autorizzazione all'uso del logo non può essere rilasciata in via individuale senza la previa adozione di una delibera regolamentare generale. L'assenza della delibera preventiva rende l'atto autorizzatorio individuale giuridicamente privo di base normativa e potenzialmente lesivo del principio di parità di trattamento tra gli iscritti.
- 3.** La delibera regolamentare deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza informativa e parità di trattamento, non potendo introdurre restrizioni eccessive rispetto alle finalità legittimamente perseguite né violare il diritto del professionista all'informazione sulla propria qualifica professionale, riconosciuto dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 137/2012 e dal D.L. 223/2006.
- 4.** Il logo dell'Ordine deve essere oggetto di protezione attiva da parte del Consiglio direttivo, sia sul piano della proprietà industriale (artt. 8 e 21 CPI), sia sul piano disciplinare (R.D. 275/1929), sia — in caso di uso abusivo da parte di soggetti non iscritti — sul piano penale (artt. 473, 474, 498, 517 c.p.). La delibera regolamentare costituisce lo strumento principale attraverso cui l'Ordine può esercitare efficacemente tale funzione di tutela.
- 5.** La delibera adottata dall'Ordine di Arezzo deve essere trasmessa al CNPI per conoscenza, nell'ottica di garantire un'applicazione il più possibile uniforme sull'intero territorio nazionale, in armonia con i principi di unitarietà e coerenza dell'ordinamento professionale dei Periti Industriali.